



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 709

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Elezioni provinciali 2018. Criteri per l'assegnazione agli elettori residenti all'estero dei sussidi ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14

Il giorno **27 Aprile 2018** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14, recante *“Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia”*;

- visto, in particolare, l'articolo 2, commi 1 e 2, della medesima legge provinciale n. 14 del 2002, il quale dispone testualmente quanto segue: *“1. Ai cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Trento, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, sono concessi i sussidi previsti dall'articolo 76 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale), e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 13 aprile 1988, n. 8/L. In alternativa l'elettore interessato, purché residente in località distanti almeno cinquecento chilometri da Trento, può chiedere alla Provincia il sussidio per l'utilizzo dell'aereo nella misura e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.*

2. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le altre disposizioni dell'articolo 76 della legge regionale n. 7 del 1983, intendendosi sostituiti gli organi regionali con i corrispondenti organi provinciali.”;

- considerato che l'articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1983, quantificando in lire i relativi importi, prevede che *“ai cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni del Trentino - Alto Adige, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione dell'elezione del Consiglio regionale”*, sia concesso un sussidio a titolo assistenziale pari a:

- a) lire 150.000 se provenienti da: Austria (limitatamente a Tirol e Vorarlberg), Liechtenstein, Svizzera - oggi Euro 77,46;
- b) lire 200.000 se provenienti da: Austria (escluso Tirol e Vorarlberg), Germania (limitatamente a Baviera e Baden-Württemberg) – oggi Euro 103,29;
- c) lire 300.000 se provenienti da altri Paesi dell'area europea compresa la Germania (escluso Baviera e Baden-Württemberg) ad eccezione di Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia – oggi Euro 154,93;
- d) lire 400.000 se provenienti da: Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia – oggi Euro 206,58;
- e) 50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo agli elettori provenienti da Paesi extraeuropei;

- atteso che, ai sensi del medesimo articolo 2 della legge provinciale n. 14 del 2002, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti misura e criteri per l'erogazione del sussidio per l'utilizzo dell'aereo da parte di elettori residenti in località distanti almeno 500 chilometri da Trento, da chiedersi in alternativa ai sussidi stabiliti del sopraccitato articolo 76;

- vista la deliberazione 24 maggio 2013 n. 962 con la quale la Giunta provinciale aveva dato attuazione al predetto disposto normativo per l'assegnazione dei sussidi in occasione delle elezioni provinciali 2013;

- ritenuto di rivedere i criteri e le modalità per la concessione dei rimborsi destinati ad elettori provenienti da paesi extraeuropei oppure ad elettori residenti in paesi europei in località distanti almeno cinquecento chilometri da Trento e che optino in favore del sussidio per l'utilizzo dell'aereo; ciò, in considerazione dell'opportunità di contemperare il diritto al sussidio con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

- ritenuto, in assenza di specifica disciplina legislativa provinciale, di armonizzare i criteri di cui trattasi con i principi e criteri desumibili dalla normativa nazionale (art. 20 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e art. 22 del relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), che prevede che il rimborso del costo del biglietto di viaggio sia riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo, prevedendo altresì che la classe del biglietto rimborsabile sia adeguatamente documentata dall'elettore;
- considerata, quindi, la necessità di approvare i nuovi “criteri e modalità per la concessione dei sussidi agli elettori residenti all'estero rientrati per votare alle elezioni provinciali”, nel testo coordinato qui allegato quale parte integrante, in sostituzione della precedente disciplina di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 24 maggio 2013 n. 962, che cessa di trovare applicazione con l'approvazione di questo provvedimento;
- visto, inoltre, il regolamento d'attuazione dell'articolo 76 della legge regionale n. 7 del 1983, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 aprile 1988, n. 8/L;
- visto il Testo unico in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di prevedere, per le motivazioni e secondo le indicazioni esposte in premessa, per gli elettori provenienti da paesi extraeuropei oppure per gli elettori residenti in paesi europei in località distanti almeno cinquecento chilometri da Trento e che optino in favore del sussidio per l'utilizzo dell'aereo, il rimborso del costo del biglietto di viaggio riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo, prevedendo altresì che la classe del biglietto rimborsabile sia adeguatamente documentata dall'elettore;
- 2) di approvare conseguentemente, ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14, i nuovi “criteri e modalità per la concessione dei sussidi agli elettori residenti all'estero rientrati per votare alle elezioni provinciali” nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, dalla data di adozione della presente deliberazione, cessa di trovare applicazione la deliberazione n. 962 del 2013;
- 4) di procedere con successivo provvedimento del Direttore generale ad assumere sul capitolo 906020 la relativa prenotazione per i suddetti sussidi.

Adunanza chiusa ad ore 09:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 criteri e modalità per la concessione dei sussidi agli elettori residenti all'estero rientrati per votare alle elezioni provinciali

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI SUSSIDI AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO RIENTRATI PER VOTARE ALLE ELEZIONI PROVINCIALI

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL SUSSIDIO.

Secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 aprile 1988, n. 8/L, richiamato dall'articolo 2 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14, hanno diritto di ottenere un sussidio i cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, che ricadano in una delle seguenti categorie:

- a) lavoratori dipendenti, autonomi o che svolgono un'attività libero-professionale, secondo la legislazione del paese di residenza all'estero;
- b) pensionati con pensione maturata, almeno parzialmente, con attività lavorativa svolta all'estero;
- c) coniugi e figli a carico dei cittadini di cui alle precedenti lettere.

Gli elettori indicati alle lettere a), b) e c) devono essere rimpatriati per esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia di Trento.

Sono considerati rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo per le elezioni provinciali i cittadini che siano rientrati successivamente al trentesimo giorno antecedente quello della votazione e siano espatriati non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della votazione. L'effettiva permanenza in provincia non deve superare complessivamente **trenta giorni**, per i cittadini provenienti da paesi europei e **sessanta giorni** per quelli provenienti da paesi extra-europei.

Qualora i termini di permanenza non risultino dalla documentazione di viaggio, l'elettore - all'atto della riscossione del sussidio- deve dichiarare l'effettiva durata del soggiorno in territorio provinciale ai sensi delle norme in materia di documentazione amministrativa contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (utilizzando l'allegato fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

2. ENTITA' DEL SUSSIDIO.

Secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 14 del 2002, agli elettori residenti all'estero è concesso un sussidio a titolo assistenziale pari a:

- a) Euro 77,46 se provenienti da Austria (limitatamente a Tirolo e Vorarlberg), Liechtenstein, Svizzera;
- b) Euro 103,29 se provenienti da Austria (escluso Tirolo e Vorarlberg) e Germania (limitatamente a Baviera e Baden-Württemberg);
- c) Euro 154,93 se provenienti da altri Paesi dell'area europea, compresa la Germania (esclusi Baviera e Baden-Württemberg), ad eccezione di Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;
- d) Euro 206,58 se provenienti da Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;
- e) 50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo se provenienti da Paesi extraeuropei.

Gli elettori residenti all'estero in Paese europeo, purché residenti in località che distino almeno 500 chilometri da Trento, possono chiedere, in alternativa ai rimborsi indicati alle lettere da a) a d), un rimborso del 50 per cento delle spese di viaggio in aereo.

Gli elettori residenti all'estero in Paese europeo in località che distino almeno 500 chilometri da Trento e che optino per il rimborso del 50 per cento delle spese di viaggio, nonché gli elettori provenienti da Paesi extraeuropei, hanno titolo al rimborso del costo del biglietto di viaggio, nella misura indicata, se è documentato che il biglietto è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.

3. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

Per la corresponsione del sussidio la Provincia si avvale del servizio di economato dei comuni, al quale gli interessati potranno rivolgersi esclusivamente il giorno stesso della votazione o nei due giorni seguenti.

La qualità di residente all'estero per motivi di lavoro dovrà essere accertata dall'anagrafe o, qualora ivi non risultasse, sarà dichiarata dall'interessato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del predetto D.P.R. n. 445 del 2000.

Al fine di ottenere il rimborso alternativo delle spese di viaggio aereo, l'elettore deve inoltre dichiarare, ai sensi dei citati articoli del D.P.R. n. 445 del 2000, di risiedere all'estero in paese europeo in località distante più di 500 chilometri da Trento.

I sussidi saranno erogati, anche in deroga ai limiti previsti dai regolamenti comunali sul servizio di economato, direttamente all'interessato, il quale ne rilascerà ricevuta, su presentazione:

- del documento di ammissione al voto, munito del bollo dell'ufficio elettorale di sezione presso il quale è stato espresso il voto, per tutti gli elettori residenti all'estero;
- del biglietto di viaggio, per gli elettori provenienti da paesi extra-europei nonché per quelli provenienti da paesi europei, residenti in località distanti almeno 500 chilometri da Trento e che optino per il rimborso delle spese di aereo.

Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 sono allegate alla ricevuta rilasciata al comune dagli interessati.

4. RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE ANTICIPATE.

Le somme anticipate dai Comuni saranno rimborsate dalla Provincia sulla base del rendiconto completo delle ricevute rilasciate ai Comuni medesimi dagli interessati. Il predetto rendiconto deve essere trasmesso alla Provincia entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di svolgimento della consultazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente in _____ ed iscritto nelle liste elettorali del
Comune di _____ ;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

ai fini del riconoscimento del diritto a percepire il sussidio previsto dalla normativa
provinciale per gli elettori che rimpatriano per esercitare il diritto elettorale attivo in
occasione delle elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Trento
e in base alle disposizioni impartite con deliberazione della Giunta provinciale
n.....di data,

D I C H I A R A

di risiedere all'estero per motivi di lavoro e di rientrare in una delle seguenti categorie:

- lavoratore dipendente, autonomo o che svolge un'attività libero-professionale, secondo
la legislazione del paese di residenza all'estero;
- pensionato con pensione maturata, almeno parzialmente, con attività lavorativa svolta
all'estero;
- coniuge o figlio a carico dei cittadini di cui ai punti precedenti.

Lì _____

Allegato: documento di riconoscimento in corso di validità.